DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1987

che modifica la decisione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(87/152/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, con la decisione 85/594/CEE [1], modificata dalla decisione 86/614/CEE [2], la Commissione ha autorizzato la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia concernenti i movimenti di capitali liberalizzati ai sensi della direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 [3], modificata dalla direttiva del 18 dicembre 1962 [4];

considerando che la direttiva 86/566/CEE del Consiglio [5] ha esteso gli obblighi degli Stati membri in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali; che la Repubblica ellenica ha chiesto alla Commissione l'estensione del campo di applicazione delle misure di salvaguardia, precedentemente autorizzate, alle operazioni recentemente liberalizzate aventi la stessa natura di quelle contemplate dalla decisione 85/594/CEE o che presentano un rischio equivalente per la bilancia dei pagamenti;

considerando che è opportuno modificare di conseguenza l'autorizzazione ad applicare le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 85/594/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *ALLEGATO II*

Denominazione delle operazioni	Natura delle restrizioni autorizzate in deroga agli obblighi comunitari
Investimenti diretti	Gli investimenti diretti effettuati da persone residenti negli altri Stati membri possono essere soggetti ad autorizzazione preliminare.
Investimenti immobiliari	Gli investimenti immobiliari all'estero effettuati da persone residenti possono essere soggetti ad autorizzazione preliminare. Quest'ultima è accordata ai residenti che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, dipendenti ed indipendenti, per gli investimenti connessi alla loro sistemazione o al loro stabilimento.
Movimenti di capitali di natura personale	Possono essere soggetti ad autorizzazione preliminare le donazioni, i conferimenti e le doti a favore di persone non residenti nonché i trasferimenti all'estero di denaro appartenente ad emigranti che non sia necessario all'inserimento o all'insediamento di lavoratori, dipendenti e indipendenti, nel quadro della librera circolazione dei lavoratori.
Operazioni su titoli	Può essere vietato o soggetto ad autorizzazione preliminare l'acquisto, da parte di residenti, di titoli esteri, o di titoli nazionali emessi su un mercato estero. Tuttavia, l'acquisto da parte di residenti di titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti continuerà ad essere disciplinato dal disposto dell'articolo 53 del trattato di adesione anche dopo il 31 dicembre 1985 ».

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.
[2] GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 28.
[3] GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 919/60.
[4] GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62/63.
[5] GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica ellenica.

Bruxelles, il 25 febbraio 1987.

Per la Commissione
Il Presidente
Jacques DELORS